

Adottato Delibera <sup>cc. 12</sup> N° <sup>08/03/2015</sup> del \_\_\_\_\_  
C.C.  
Il Segretario Comunale



COMUNE DI MANERBIO

**VARIAZIONE DELL'ARTICOLO 25 COMMA 2 DELLE NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL COMUNE DI MANERBIO**

**DECRETO DI ESCLUSIONE ALL'ASSOGGETTABILITA' A VAS**

Io sottoscritto Geom. Roberto Carrera, in qualità di autorità competente per la VAS, individuata dal Comune di Manerbio con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 in data 24-11-2014,

**PREMESSO CHE:**

Le normative di riferimento per la procedura di Vas sono:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) articoli 6 e 12 - atto di recepimento della direttiva europea da parte dello Stato italiano;
- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio) articolo 4.

La VAS è finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando un elevato livello di protezione dell'ambiente è quindi la procedura atta a verificare e valutare gli effetti ambientali derivanti da piani e programmi.

Le norme mirano quindi far sì che la pianificazione urbanistica venga costruita anche attraverso l'integrazione della dimensione ambientale alle dimensioni economica, sociale e territoriale.

Il comune di MANERBIO è dotato di PGT approvato definitivamente con delibera di consiglio comunale n. 48 del 18-08-2009 valutato positivamente in sede di VAS con parere motivato espresso dall'Autorità competente in data 15-04-2009, prot. n. 5319.

Ora nel caso specifico di una Variante al Piano delle Regole, leggendo ed incrociando l'art. 6 della norma statale e l'art. 4 di quella regionale emerge sì la necessità di effettuare un procedimento di VAS (o di assoggettabilità alla VAS) per le varianti al piano delle regole, ma le stesse stabiliscono anche:

- che per piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree e per modifiche minori ai piani è l'autorità competente che valuta se gli impatti ambientali prodotti dalla trasformazione producano effetti significativi e quindi siano sottoponibili a procedura di VAS;

- che, nel caso in cui lo strumento attuativo introduca variante allo strumento generale, solo ed esclusivamente “gli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione” nell’ambito di procedure VAS già svolte debbano essere verificate e valutate.

L’art. 12 comma 6 del D. Lgs n. 152/2006 prevede che “La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, **si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati**”.

#### PRESO ATTO CHE:

- la variante alla normativa in oggetto, prodotta il 25-02-2015, prot. n. 3587, dallo studio Buzzi, riduce la soglia del lotto minimo, all’interno del tessuto urbano consolidato, necessario per l’edificazione di un nuovo edificio residenziale autonomo, da metri quadrati 800 a metri quadrati 400;
- tale modifica non modifica il peso insediativo ammissibile nelle zone residenziali già previsto dal PGT vigente;
- la riduzione della dimensione del lotto minimo non modifica la tipologia uni/bifamiliare alle nuove costruzioni già assentibili dalle norme di piano vigenti;
- la variante consentirà maggiori possibilità di realizzare nuovi edifici autonomi rispetto all’obbligo di edificare un ampliamento ad edifici esistenti

#### PRESO ATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152

- Art. 6 comma 3:  
“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'12”.
- Art. 12 comma 6:  
“La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, **si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati**”.

#### CONSIDERATO CHE

- Il piano delle regole vigente nella sua complessità, e più oltre, il PGT vigente, sono stati oggetto di valutazione per la possibile incidenza sui profili ambientali;
- Che la variazione di cui si discute incide solo sulle modalità attuative e non quantitative del Piano;
- Ricordando che la legittimità sostanziale dell’azione amministrativa impone la semplificazione delle procedure evitando duplicazione degli atti e degli adempimenti

#### L’AUTORITA’ COMPETENTE

decreta l'esclusione all'assoggettabilità a VAS della variante all'articolo 25 comma 2 delle norme tecniche di attuazione.

Manerbio, 02/03/2015

Prot. n. 3953

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS



Geom. Roberto Carrera